

PIANO di **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

(Legge 447/1995 - DPCM 14/11/1997 - L.R. 23/2007 - D.G.R. 770/2011)

RELAZIONE TECNICA

C.04

STUDIO LANDSITE

Arch. Rocco CORRADO (Progettista incaricato) Arch. Sabina MINNETTI

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE

Ing. Lorenzo PELINO Ordine Ingegneri Provincia dell'Aquila - A 2183

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONTRODEDUZIONI

AD07IONF

Del. C.C. n. ___ del __/__/___

Del. C.C. n. ___ del __/__/___

IL SINDACO

Dott. Guido ANGELILLI

Ing. Laura GASBARRO

APPROVAZIONE

Del. C.C. n. ___ del ___/__/

gennaio 2024



		IND	ICE
1	PREI	MESSA	3
	1.1	Quadro normativo	3
	1.2	Cosa è un Piano di classificazione acustica del territorio comunale	4
2	LA C	LASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PACENTRO	9
	2.1	La metodologia generale	9
	2.2	Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.)	9
	2.3	Individuazione e numerazione delle Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.) del Comune di Pacentro	9
3	LE C	ARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE E INSEDIATIVE	11
4	LA M	METODOLOGIA PER LA CLASSIFICAZIONE	16
	4.1	Individuazione delle aree particolarmente protette (Classe I)	16
	4.2	Parametri valutativi per la individuazione delle aree poste in Classe II, Classe III, Classe IV	16
	4.3	Individuazione delle aree poste in Classe V (prevalentemente industriali) e Classe VI (esclusivamente	
	industr	riali)	16
5	Pun	TI DI CONFLITTO E ZONE DI CONTATTO ANOMALO	17
6	ARE	E DESTINATE AD ACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO	
ΑL	L'APERT	70	17
7	STIM	MA PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE ESPOSTA	17



1 PREMESSA

Il Comune di Pacentro è dotato di un Programma di Fabbricazione, elaborato nel 1974 e tornato in vigore a seguito della decadenza del precedente Piano Regolatore Generale, redatto nel 1999, formalmente adottato ma senza poi giungere al completamento dell'iter di definitiva approvazione. Conseguentemente è decaduta anche la precedente proposta di Piano di Classificazione Acustica.

Facendo seguito alla Delibera del C.C. n. 24 del 11/07/2018, con cui il Comune di Pacentro ha fissato i Criteri di indirizzo per la elaborazione del nuovo Piano Regolatore Generale, il 04 marzo 2020 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Comune di Pacentro ed il Parco Nazionale della Maiella, al fine di pervenire alla formulazione del nuovo PRG.

Pertanto si è reso necessario redigere una nuova proposta di Piano di Classificazione Acustica comunale.

1.1 Quadro normativo

Norme nazionali:

- D.P.C.M. 1 marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Decreto Ministero dell'Ambiente, 11 dicembre 1996, "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 18 settembre 1997, "Determinazione dei requisiti
 delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante". La sua entrata in vigore, per la parte
 relativa all'acquisto della strumentazione, è stata prorogata di sei mesi dal D.P.C.M. 19.12.97. Questo
 é stato quindi abrogato dalle disposizioni dell'Art. 8 del D.P.C.M. 16.4.99 n. 215;
- Decreto Ministero dell'Ambiente, 31 ottobre 1997, "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 novembre 1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 1997, "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Decreto del Presidente della Repubblica, 11 dicembre 1997, n. 496, "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili";
- Decreto Ministero dell'Ambiente, 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 marzo 1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio della attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Decreto del Presidente della Repubblica, 18 novembre 1998, n. 459, "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";



- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 aprile 1999, n. 215, "Regolamento recante norme
 per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento
 danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente, 20 maggio 1999, "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico";
- Decreto del Presidente della Repubblica, 9 novembre 1999, n. 476, "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente, 3 dicembre 1999, "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente, 29 novembre 2000, "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 23 novembre 2001, "Modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";
- Decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 2004, n. 142 (G.U. 1 giugno 2004 n. 127), "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare".

La Regione Abruzzo ha emanato:

- Determina Dirigenziale n. DF2/188 del 17.11.2004 "CRITERI TECNICI UTILI ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO" (B.U.R.A. Regione Abruzzo n.6 del 28/01/2005);
- Legge n. 23 del 17.07.2007 "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno ed abitativo";
- Determina di Giunta Regionale N. 770' del 14.11.2011 (che aggiorna la Determina Dirigenziale n. DF2/188 del 17.11.2004).

1.2 Cosa è un Piano di classificazione acustica del territorio comunale

La classificazione acustica, così come prevista dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", consiste nella suddivisione del territorio comunale nelle sei classi riportate nella tabella seguente:

Tabella 1.2.1: Classi acustiche (Tab. A del D.P.C.M. 14.11.97)

CLASSE I - aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.



CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Il D.P.C.M. 14/11/97 fissa, per ciascuna classe, i limiti massimi di esposizione al rumore all'interno di ogni zona territoriale, utilizzando come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato A, espresso in dB(A) ed associando ad ogni zona quattro coppie di valori limite, uno per il periodo diurno (dalle ore 6 alle 22) e uno per il periodo notturno (dalle ore 22 alle 6).

Due coppie di valori sono relative alla disciplina delle sorgenti sonore e sono:

- valori limite di emissione;
- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali).

Le altre due coppie sono invece relative alla pianificazione delle azioni di risanamento e sono:

- valori di attenzione;
- valori di qualità.

La definizione di tali valori limite è riportata nella Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", mentre i valori numerici sono fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, così come riportato sinteticamente nelle tabelle seguenti.



Tabella 1.2.2: Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.

•	•		
	Tempi di riferimento		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturno	
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)	
I - Aree particolarmente protette	45	35	
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40	
III - Aree di tipo misto	55	45	
IV - Aree di intensa attività umana	60	50	
V - Aree prevalentemente industriali	65	55	
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	

Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella 1.2.3: Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.

	Tempi di riferimento		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturno	
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)	
I - Aree particolarmente protette	50	40	
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45	
III - Aree di tipo misto	60	50	
IV - Aree di intensa attività umana	65	55	
V - Aree prevalentemente industriali	70	60	
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70	

Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art. 11 della Legge quadro n. 447 (autodromi, ecc.), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.

All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.



Tabella 1.2.4: Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)

Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.

	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)
Differenza in dB(A)	5	3

Note: Tali valori non si applicano:

- nelle aree classificate nella classe VI della Tabella 1.3.1;
- nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- alla rumorosità prodotta da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Tabella 1.2.5: Valori limite di attenzione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Dankotta la dassi di dastinasione dives del	Tempi di riferimento		
Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Diurno	Notturno	
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)	
se riferiti ad un'ora	I valori della tabella 1.2.3 aumentati di 10 dB(A)	I valori della tabella 1.2.3 aumentati di 5 dB(A)	
se relativi ai tempi di riferimento	i valori di cui alla tabella 1.2.3	i valori di cui alla tabella 1.2.3	



Tabella 1.2.6: Valori di qualità - Leq in dB(A)

Definizione: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge quadro n°447.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento		
	Diurno	Notturno	
	(06.00-22.00)	(22.00-06.00)	
I - Aree particolarmente protette	47	37	
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42	
III - Aree di tipo misto	57	47	
IV - Aree di intensa attività umana	62	52	
V - Aree prevalentemente industriali	67	57	
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70	

Pertanto, in accordo con quanto affermato nelle Linee guida della Regione Abruzzo di cui alla D.G.R. N. 770/2011, la classificazione acustica del territorio, fornendo il quadro di riferimento per i valori limite del rumore ambientale, consente:

- di verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore. Già esistenti nel territorio, provocano un superamento dei limiti di zona;
- di impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico;
- di fornire, già in fase di progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture etc.;
- di orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico.

Nel quadro normativo delineato dalla Legge 447/95 e dai decreti conseguenti, la classificazione disciplina l'uso del territorio tenendo conto del parametro ambientale connesso con l'impatto acustico delle attività svolte; di tale parametro devono tenere conto gli strumenti urbanistici (piani regolatori, piani dei trasporti, piani urbani del traffico ecc.). Obiettivo principale è quello di rendere il territorio meno vulnerabile ai fattori di rumorosità ambientale, mediante la prevenzione del deterioramento delle zone non inquinate, con particolare riguardo alle nuove aree di urbanizzazione, e l'eventuale risanamento delle zone ad elevato inquinamento acustico.



2 LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PACENTRO

2.1 La metodologia generale

La D.G.R. N. 770/2011, prevede che la zonizzazione acustica dei territori comunali sia il risultato di quattro fasi di studio come appresso riportate:

- 1. REDAZIONE DI UN QUADRO CONOSCITIVO PRELIMINARE
- 2. ANALISI E ZONIZZAZIONE DELLO STATO DI FATTO
- 3. ANALISI PREVISIONALE DEL TERRITORIO E ZONIZZAZIONE DELLO STATO DI PROGETTO
- 4. CONFRONTO E SINTESI TRA FASE 2 E FASE 3: ZONIZZAZZIONE DEFINITIVA.

Sono stati effettuati dei sopralluoghi con individuazione e censimento delle principali sorgenti sonore, inoltre sui principali assi viari sono stati effettuati dei conteggi dei mezzi in transito per stabilire il volume di traffico. Sono stati individuati i principali recettori sensibili (scuole, complessi monumentali, aree SIC, zone parco, ecc.).

Dopo aver raccolto tali dati è stata effettuata una zonizzazione dello stato di fatto.

La suddetta zonizzazione è stata confrontata con la proposta del nuovo piano regolatore.

Da tale confronto è derivata la zonizzazione definitiva.

2.2 Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.)

Le UNITA' TERRITORIALI DI RIFERIMENTO (U.T.R.), come da D.G.R. N. 770/2011 vanno individuate in base ai seguenti criteri, riportati in ordine decrescente di importanza:

- presenza o dalla vicinanza di una stessa sorgente sonora;
- stessa destinazione d'uso come da P.R.G. vigente o Variante di P.R.G.;
- stessa tipologia edilizia esistente.

Al fine di semplificare ulteriormente il Piano, le U.T.R. confinanti aventi stessa Classe Acustica sono state accorpate. Inoltre per l'attribuzione delle Classi alle singole U.T.R. è stato tenuto in debito conto del c.d. "panorama acustico limitrofo".

2.3 Individuazione e numerazione delle Unità Territoriali di Riferimento (U.T.R.) del Comune di Pacentro

Numero U.T.R.	Circoscrizione della U.T.R.	Destinazione d'uso da P.R.G.	Destinazione d'uso esistente	Sorgenti sonore principali
ı	Borgo rurale di Sant'Alberto	A5	Borgo rurale	SR 487
11	Aree per attività artigianali	D1	Strutture produttive	SR 487
III	Cimitero	Aree per attrezzature e servizi (Fs)	Cimiteriale	SR 487



Numero U.T.R.	Circoscrizione della U.T.R.	Destinazione d'uso da P.R.G.	Destinazione d'uso esistente	Sorgenti sonore principali
IV	Cava	Aree agricole (E2)	Aree e impianti per attività di estrattive	SP 112 dell'Ancinara
V	Cava	Aree agricole (E2)	-,-,-	SP 112 dell'Ancinara
VI	Cava	Aree agricole (E2)	Aree e impianti per attività estrattive	SP 112 dell'Ancinara
VII	Complesso scolastico	Aree per attrezzature e servizi (Fs)	Complesso sportivo	SR 487
VIII	Impianto sportivo	Verde pubblico (Fv)	Complesso sportivo	-,-,-
IX	Ex Convento dei Minori Osservanti	Aree per attrezzature e servizi (Fs)	Complesso storico monumentale - religioso	-,-,-
х	Complesso scolastico	Aree per attrezzature e servizi (Fs)	Edilizia Scolastica	Turur.
XI	Comando Carabinieri	Aree per attrezzature e servizi (Fs)	Edifici di uso militare	-,-,-
XII	Centro storico	A1, A2, A3	Edilizia storica e aree residenziali limitrofe	SR 487
XIII	Piazza del Popolo	A2	Centro storico	-,-,-
XIV	Complesso scolastico	Aree per attrezzature e servizi (Fs)	Edilizia Scolastica	SP 13 Morronese
xv	Area agricola con utilizzo mezzi meccanici	Aree agricole (E2)	Case coloniche sparse	SR 487, SP 112 dell'Ancinara
XVI	Aree di tutela	Aree agricole di tutela ambientale (E4)	-,-,-	SR 487
XVII	Aree di tutela	Aree agricole di tutela ambientale (E4)	7,7,7	SR 487
XVIII	Aree di tutela	Aree agricole di tutela ambientale (E4)	5,5,5	SR 487
XIX	Aree di tutela	Aree agricole di tutela ambientale (E4)	5,5,5	SR 487
хх	Zip Line	D2	Impianti Zip Line	SR 487

Sono state individuate solo 20 U.T.R. al fine di non creare una eccessiva frammentazione del territorio.



3 LE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE E INSEDIATIVE

Le infrastrutture viarie di maggiore rilievo sono la SS 487, la SP 13 Morronese, la SP 112 dell'Ancinara e la SP 54 di Fonte Romana, sono classificate di tipo C.

Va evidenziato che le ampiezze delle aree prospicienti le infrastrutture stradali fissate dalla D.G.R. N. 770/2011 non coincidono con le ampiezze delle fasce di pertinenza stradali indicate nel D.P.R. 30.03.2004 n. 142. La Tabella seguente mette in risalto tali differenze:

Tipo di strada	D.P.R. 30.03.2004 n. 142	D.G.R. N. 770/2011
(secondo codice della strada)	Ampiezza FASCE di PERTINENZA acustica	Ampiezza aree <u>prospicienti</u> le infrastrutture stradali
A	250 m	100 m - aree extraurbane
	230 111	50 m - aree urbane
В	250 m	100 m - aree extraurbane
	250 111	50 m - aree urbane
С	Ca - 250 m	100 m - aree extraurbane
	Cb - 150 m	50 m - aree urbane
D	Da - 100 m	- 50 m
	Db - 100 m	30111
E	30 m	30 m
F	30 m	30 m

Le aree prospicienti le infrastrutture stradali sono state classificate in accordo a quanto specificato nelle linee guida regionali e precisamente:


Strade esistenti	Tipo di strada
SR 487	С
SP 112 dell'Ancinara	С
SP 13 Morronese	C
SP 54 di Fonte Romana	С



Tutte le altre strade sono state considerate, ai fini della classificazione acustica, come parte integrante dell'area di appartenenza.

VIA ANCINALE

DALLE ORE 11:00 ALLE 12:00



VEICOLO	N°	VALORE	
	1+46+43+2	1	92
	2+3+1	8	48
	1+3	2,5	10
	TOTALE		150

SR 487


DALLE ORE 11:00 ALLE 12: 00



VEICOLO	N°	VALORE	
	10+5	1	15
	4	8	32
	1	2,5	2,5
	TOTALE		49.5

VIA ANCINALE

DALLE ORE 10:00 ALLE 11: 00



VEICOLO	N°	VALORE	97 72
	6+42+42+7	1	
	1+5+3	8	
	2+4	2,5	15
	TOTALE		184

SR 487

DALLE ORE 10:00 ALLE 11: 00



VEICOLO	N°	VALORE	
	12+5	1	17
	1	8	8
	6	2,5	15
	TOTALE		40



I limiti sonori previsti per il rumore prodotto dal traffico sulle infrastrutture stradali sono fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica, 30 marzo 2004, n. 142 (G.U. 1 giugno 2004 n. 127), "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare".

Il DPR n°142/04 individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale e stabilisce l'estensione delle fasce di pertinenza e i limiti acustici da rispettare all'interno di esso in base alla tipologia delle strade secondo il Codice della Strada.

Per le strade di tipo A, B, C e D i limiti vengono stabiliti dal DPR stesso. Nelle Tabelle seguenti vengono riportate le prescrizioni del DPR 142/04 per quanto riguarda le strade di nuova realizzazione (Tab. 1) ed esistenti (Tab. 2).

Tabella 1: Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione

T	Sottotipi a fini	Ampiezza fascia di	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
Tipo di strada	acustici	pertinenza acustica	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		(m)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
А		250	50	40	65	55
autostrada		250	30	10	03	33
В						
extraurbana principale		250	50	40	65	55
	C1					
С	(Strade a carreggiate separate)	250	50	40	65	55
extraurbana	C2					
secondaria	(Tutte le altre strade extraurbane secondarie)	150	50	40	65	55
D						
urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla		ovembre	



F locale			zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.
-------------	--	--	--

^(*) Per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2: Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

	Sottotipi a fini	Ampiezza fascia di	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
Tipo di strada	acustici	pertinenza acustica	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		(m)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		100			70	60
А		(fascia A)	50	40	70	00
autostrada		150	30	40	65	55
		(fascia B)			03	33
		100			70	60
В		(fascia A)	50	40	70	00
extraurbana principale		150	30	40	65	55
principals		(fascia B)			03	33
	Ca	100	50	40	70	60
	(Strade a carreggiate separate)	(fascia A)			70	
		150			65	55
C		(fascia B)			03	33
extraurbana secondaria	Cb (Tutte le altre strade extraurbane	100		50 40	70	60
		(fascia A)	50			
		50			65	55
	secondarie)	(fascia B)				
	Da					
D urbana di	(Strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
scorrimento	Db					
	(Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55



E urbana di quartiere	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come
F locale	30	prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n. 447 del 1995.

^(*) Per le scuole vale il solo limite diurno

Si rammenta infine, che il decreto individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale, mentre nelle tavole della classificazione acustica sono individuate le classi acustiche all'interno delle quali devono essere rispettati i limiti di tutte le altre sorgenti sonore ad eccezione di quelle dovute alle infrastrutture di trasporto.

Inoltre, i valori limite fissati dal DPR 142/04 per le infrastrutture stradali devono essere verificati in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori (art. 6 comma 1). Qualora i valori limite all'interno ed all'esterno della fascia di pertinenza non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti (Art. 6, comma 2):

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leg diurno per le scuole.



4 LA METODOLOGIA PER LA CLASSIFICAZIONE

4.1 Individuazione delle aree particolarmente protette (Classe I)

Tabella 4.1.1: Elenco delle strutture scolastiche ed ospedaliere, case di riposo cimiteriali non comprese in Classe I

Non presenti.

Il territorio comunale di PACENTRO comprende le seguenti aree:

- area ZPS "ITIT7140129 Parco Nazionale della Maiella".
- area SIC "IT7140203 Maiella".

Tabella 4.1.1: Individuazione delle zone in Classe I

Denominazione	Localizzazione
Cimitero	Via San Francesco
Ex Convento dei Minori Osservanti	Via San Francesco
Scuola elementare e media	Via San Francesco
Scuola dell'infanzia	Via Madonna dei Monti
Nuovo plesso scolastico	Ex campo sportivo – SR 487

4.2 Parametri valutativi per la individuazione delle aree poste in Classe II, Classe IV

Le zone agricole con utilizzo di mezzi meccanici sono state poste in Classe III, il tessuto urbano è posto in Classe II (in quanto assimilabile ad un quartiere residenziale), restano in Classe III le strade (SS 487, SP 13 Morronese, SP 112 dell'Ancinara e la SP 54 di Fonte Romana) e gli impanti sportivi in Via San Francesco. L'estensione della Classe III è delimitata alle facciate degli edifici prospicenti e a Piazza del Popolo.

Tabella 4.2.1: Individuazione delle zone in Classe IV

Denominazione	Localizzazione	
Insediamenti artigianali	SR 487	
Attività estrattive	SP 112 dell'Ancinara	

4.3 Individuazione delle aree poste in Classe V (prevalentemente industriali) e Classe VI (esclusivamente industriali)

Non vi sono aree di Classi V e VI.



5 PUNTI DI CONFLITTO E ZONE DI CONTATTO ANOMALO

La prima zona di contatto anomalo è rappresentata dal cimitero e l'asse stradale. Infatti si ha il contatto tra l'area cimiteriale di Classe I e la fascia di pertinenza della SR487 di Classe III. Tale contatto anomalo, assumendo le mura di cinta del cimitero quale discontinuità morfologica (di fatto si comportano come se fossero delle vere e proprie barriere al rumore) è consentita.

Ulteriori zone di contatto anomalo sono rappresentate dalle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale (U.T.R. XIII e XIV) di Classe I e l'area (U.T.R. XV), sempre sottoposta a vincolo di tutela ambientale ma di Classe III. Anche in questo caso i contatti anomali sono ammissibili in quanto avvengono attraverso discontinuità morfologica.

Tabella 5.1: Zone di contatto anomalo

Denominazione	Localizzazione
Cimitero	Via San Francesco
Aree di tutela ambientale	U.T.R. XIII
Aree di tutela ambientale	U.T.R. XIV

AREE DESTINATE AD ACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Dette aree sono elencate e trattate nel Regolamento Attuativo.

7 STIMA PERCENTUALE DELLA POPOLAZIONE ESPOSTA

Non ci sono insediamenti industriali, le uniche fonti di rumore sono dovute alle strade che, hanno, dei volumi di traffico medio – bassi. Risultano pertanto, moderatamente esposti, i residenti lungo le seguenti strade:

- SR 487
- Via Madonna dei Monti (SP 13 Morronese)

Si stima che la popolazione esposta sia circa il 20%.